



## COMUNE DI MASSINO VISCONTI

Piazza IV novembre n. 9 – 28040 MASSINO VISCONTI

Tel. 0322219120 – Fax 0322219640

municipio@comune.massinovisconti.no.it

Cod. Fisc. 81000410035 – P. IVA 00431260033

### AVVISO ALLA POPOLAZIONE CIRCA LO STATO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER INCENDI BOSCHIVI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della Legge 353/2000 si rende noto che la Regione Piemonte, con Determinazione Dirigenziale n. DD-A18116 del 04/02/2020, in ragione delle condizioni meteorologiche in atto e previste per i prossimi giorni dal Centro Funzionale di Arpa Piemonte, ha decretato lo **stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi a partire dal 06 febbraio 2020**, fino a nuova comunicazione.

In applicazione degli articoli 10 co. 7 e 13 della L.R. 15/2018 si rammenta che nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi:

- non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4 dell'art. 10 della L.R. 15/18;
- sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall'articolo 3 della L.R. 04/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o braci, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio;
- le violazioni dei divieti di cui all'articolo 10, commi 2 e 3 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, comma 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00;
- le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della l. 353/2000;
- per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

IL SINDACO  
Antonio Airoldi

